



**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
di CASARANO**
PROVINCIA DI LECCE

Tel.: 0833 502428- 0833 514227 Fax: 0833 514227

Internet: www.confinesociale.it

e-mail: ufficiodipiano@confinesociale.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
per L'AFFIDAMENTO
del **SERVIZIO di EDUCATIVA FAMILIARE E TERRITORIALE**
per **DISABILI PSICHICI**

ART 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del "Servizio di Educativa Familiare e Territoriale" in favore di persone con disagio psichico e mentale.

I soggetti fruitori del Servizio sono le persone, residenti nell'Ambito Territoriale Sociale di Casarano, per le quali il disagio psico-fisico è causa di difficoltà nell'apprendimento e nei rapporti di socializzazione.

Numero minimo beneficiari del Servizio **25**.

Il Servizio consiste in un intervento socio-educativo, da realizzarsi d'intesa con i competenti Servizi ASL, che consente alla persona in difficoltà di ricevere, nel proprio ambiente di vita, l'aiuto di cui necessita, in forme flessibili e adatte alle esigenze personali e familiari e che si fonda su una relazione individuale con l'educatore di riferimento. Tale intervento non si limita all'erogazione di un aiuto, ma mira a indurre un certo grado di autonomia nel soggetto fruitore facendo leva sulle sue risorse personali e sollecitando la vita di relazioni e l'accesso alle comuni possibilità di tempo libero.

ART 2 - AMBITO TERRITORIALE DELL'APPALTO

L'Ambito Territoriale di attuazione del progetto, e quindi di espletamento delle prestazioni comprese nell'appalto, è costituito dai Comuni di Casarano, Collepasso, Matino, Parabita, Ruffano, Supersano Taurisano, tutti facenti parte del territorio dell'Ambito Territoriale Sociale di Casarano.

ART 3 - STANDARD E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il Servizio di Educativa Familiare e Territoriale consta di prestazioni a carattere socio sanitario e di natura specialistica fornite dall'ASL o da altro soggetto privato. Principio cardine del Servizio dovrà essere la valorizzazione della persona con le sue specifiche caratteristiche, i suoi bisogni e i suoi diritti all'integrazione, intervenendo sulle situazioni che contribuiscono ad ostacolarne lo sviluppo. Spirito guida è l'attivazione di un intervento che tenta di unificare il momento riabilitativo con quello educativo e socializzante.

Tipologia utenza. Utenza di età inferiore ai 65 anni, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più giovane, e con disabilità collegata a disagio psichico o ritardo mentale, in carico a Servizio specialistico, del settore pubblico o privato. Utenza per cui è stata valutata una specifica condizione socio-sanitaria particolarmente complessa e necessitante di supporto adeguato.

Obiettivi. Il “Servizio di Educativa Familiare e Territoriale” in favore di soggetti con disagio psichico e mentale persegue obiettivi quali:

- Favorire la permanenza delle persone con disturbi psichici nell’ambiente Familiare;
- Favorire la comprensione della malattia e delle sue conseguenze patologiche e comportamentali;
- Aumentare il livello di autonomia della persona con disagio mentale attraverso la creazione di rapporti con il territorio;
- Favorire la prevenzione della patologia psichiatrica nei minori facenti parte di nuclei familiari, ove vi sia un componente in situazioni di disagio psichico.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO

Le prestazioni del Servizio di Educativa Familiare e Territoriale in favore di persone con disagio psichico e mentale sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attuazione di progetti individuali per l’individuazione di soluzioni ai problemi individuali e per lo sviluppo delle potenzialità;
- utilizzo di tecniche e metodologie specifiche per l’apprendimento di abilità fondamentali per l’autonomia personale (vestirsi, alimentarsi e curare la propria persona);
- interventi per potenziare e valorizzare le capacità di relazione e il senso di autostima;
- attivazione di percorsi di inserimento sociale mediante la strutturazione di rapporti per la frequenza di attività ricreative, e culturali e sportive, operanti territorio;
- sostegno e accompagnamento nelle attività del tempo libero programmate, secondo quanto previsto dal progetto di intervento individualizzato;
- sviluppo di abilità di rapporto interpersonale, rispetto di regole e vincoli sociali;
- interventi per favorire la promozione, il sostegno e l’integrazione sociale mediante il coinvolgimento attivo della famiglia ma, anche, di parenti ed amici, all’interno del progetto educativo, finalizzato a contenere e contrastare le tensioni e favorire l’accettazione del malato e della sua patologia;
- ogni altra prestazione atta a rispondere al bisogno.

L’intervento, inteso come tipologia delle prestazioni, durata e frequenza, sarà stabilito dal Coordinamento dell’Area Salute Mentale in collaborazione con gli operatori dei Servizi Specialistici del settore pubblico o privato.

ART. 5 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

Il personale impiegato nel Servizio di Educativa Familiare e Territoriale in favore di persone con disagio psichico e mentale sarà costituito da un’equipe composta da Educatori per un monte ore complessivo non inferiore, nei trentasei mesi, a n. 19.500 ore, e da n. 1 Psicologo Coordinatore, regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale, per un monte ore complessivo non inferiore a n. 2808 ore. Gli educatori dovranno essere in possesso di Laurea in Pedagogia o Scienze della Formazione o di specifico titolo di Educatore Professionale.

ART. 6 - QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI

La Cooperativa deve fornire adeguate prestazioni di assistenza domiciliare ed extradomiliare, con operatori in possesso dei requisiti previsti.

L'esperienza lavorativa deve risultare da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, datata e sottoscritta, dal Responsabile della Cooperativa che si avvarrà di operatori qualificati, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio.

ART. 7 - CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO E GARANZIE DI QUALITÀ

1. Le prestazioni saranno richieste alla Cooperativa aggiudicataria con preavviso di due giorni, ad eccezione dei casi di particolare urgenza.
2. La ditta appaltatrice si impegna a garantire l'immediata sostituzione in caso di assenza del personale per malattia, ferie, ecc., senza alcun ulteriore aggravio per l'Ente appaltante.
3. Le sostituzioni superiori a 5 giorni devono essere fatte con altro operatore, in possesso della medesima qualifica, nell'eventualità di operatore con qualifica superiore, l'Ambito computerà lo stesso compenso aggiudicato per la qualifica da sostituire.
4. Nel caso di sostituzioni inferiori a 5 giorni queste possono essere fatte in via eccezionale anche con operatore in possesso di qualifica inferiore al quale verrà corrisposto quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro delle Cooperative Sociali.
5. I motivi che determinano la momentanea sostituzione dell'operatore titolare devono essere comunicati ed esplicitati in modo da permettere una verifica da parte dell'Ente appaltante.

ART. 8 - RAPPORTI ORGANIZZATIVI TRA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E ENTE GESTORE

Il Coordinamento di Area del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in un'ottica sistemica, caratterizzata dalla collaborazione e dalla sinergia con i Servizi ASL, svolgerà le funzioni di:

- rilevazione dei bisogni;
- valutazione delle situazioni;
- programmazione e redazione di apposito progetto di intervento individualizzato, con indicazione di: obiettivi, risorse, interventi previsti, tempi e modalità di realizzazione;
- verifica dei singoli interventi socio-sanitari.

La Cooperativa aggiudicataria:

- provvederà alla realizzazione dei piani di intervento individualizzati, secondo quanto in essi definito attraverso le proprie figure professionali;
- provvederà alla redazione dei piani educativi di intervento, con l'indicazione degli obiettivi minimi e quelli a medio e lungo termine;
- fornirà periodico aggiornamento rispetto all'andamento del Servizio, anche mediante le periodiche verifiche promosse dal Servizio Sociale Professionale;
- garantirà tempestiva comunicazione rispetto al personale impegnato nell'intervento, alle eventuali mutate condizioni iniziali, per le quali potrebbe rendersi necessaria una variazione del progetto o la sua sospensione;
- dovrà comunicare all'Ambito Territoriale Sociale di Casarano il nominativo del referente, designato a coordinare le attività oggetto del presente appalto. Questo ultimo assicurerà la propria reperibilità, anche telefonica, al fine di garantire il necessario tramite comunicativo con l'ente appaltante e con gli operatori.

ART. 9 - PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni di seguito descritte saranno effettuate, in ragione delle rispettive competenze, dalle tipologie di operatori richiesti, già citati dall'art. 8 del presente capitolato.

1. – Coordinamento

Il referente indicato dalla Cooperativa provvederà a:

- 1.1. concorrere nella definizione del progetto individualizzato di sostegno, predisposto in favore dell'utente, con il Servizio Sociale Professionale, e, ove necessario, anche con i Servizi ASL;
- 1.2. concorrere con il Servizio Sociale Professionale e, ove necessario, anche con i Servizi ASL, alla verifica periodica, in fase di realizzazione del progetto individualizzato, dei risultati raggiunti, per

apportare eventuali modifiche agli interventi previsti o per stabilire la conclusione dell'intervento, in ragione del raggiungimento degli obiettivi o nel caso di impossibilità del loro perseguimento;

1.3. coordinare le attività oggetto del presente appalto;

1.4. assicurare la reperibilità telefonica;

1.5. garantire il necessario tramite comunicativo con l'ente appaltante e con gli operatori;

1.6. partecipare alle riunioni periodiche, promosse dal Servizio Sociale dell'Ambito;

1.7. provvedere alla redazione mensile di relazione riepilogativa relativa all'andamento del Servizio, oggetto del presente appalto, secondo gli indirizzi del Servizio Sociale Professionale di Ambito.

2. – Sostegno al nucleo e alla persona

Gli Educatori avranno cura di:

2.1 concorrere nella definizione del progetto individualizzato di sostegno, predisposto in favore dell'utente, con il Servizio Sociale Professionale e con i Servizi Specialistici dell'ASL o privati;

2.2 concorrere con il Servizio Sociale Professionale, e, ove necessario, anche con i Servizi ASL, alla verifica periodica, in fase di realizzazione del progetto individualizzato, dei risultati raggiunti, per apportare eventuali modifiche agli interventi previsti o per stabilire la conclusione dell'intervento, in ragione del raggiungimento degli obiettivi o nel caso di impossibilità del loro perseguimento;

2.3 coinvolgere e coordinare le risorse del mondo vitale della persona a livello domiciliare e all'esterno;

2.4 accompagnare, stimolare e sostenere la persona in attività esterne al nucleo familiare;

2.5 potenziare il senso di autostima e di autodeterminazione della persona attraverso la realizzazione di esperienze di natura ricreativa ludica e culturale e mediante l'utilizzo di risorse del territorio;

2.6 aiutare la persona nel superamento di problematiche personali (affrontare una crisi, prendere una decisione);

2.7 sostenere la persona nella gestione delle dinamiche relazionali (familiari, amicali, ecc.);

2.8 aiutare la persona nel potenziamento delle abilità personali (sviluppare una risorsa, gestire pensieri, emozioni e conflitti, etc.)

2.9 segnalare al Servizio Sociale e Sanitario eventuali problemi riscontrati;

2.10 fornire informazioni agli utenti ed alle loro famiglie sui loro diritti, sui Servizi a disposizione, sulle pratiche necessarie per ottenerli ecc.;

2.11 effettuare la registrazione delle prestazioni effettuate presso l'utente.

3. - Prestazioni integrate con l'area sanitaria

Concorrere agli interventi riabilitativi nell'area della psichiatria, disagio relazionale, handicap, che comportino attività di semplice attuazione non legate a situazioni di rischio specifico e che siano valutate essenziali all'attuazione di un programma di recupero, anche in modalità di compresenza con il personale ASL, ove sia ritenuto necessario e sia previsto dal Progetti di intervento individualizzato.

ART. 10 - ORARI E CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO

Il Servizio è svolto sia al domicilio degli utenti, sia presso le sede di interesse del beneficiario, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato. Le prestazioni orarie, di sessanta minuti, sono effettuate dal lunedì al sabato, in orario sia antimeridiano sia pomeridiano, secondo le esigenze del Servizio stesso.

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario è costituito dal prezzo, offerto sul totale di € **270.504,00** (per il triennio di funzionamento), IVA compresa, se e in quanto dovuta, posto a base d'asta.

Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura mensile, entro e non oltre 60 giorni, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Pubblici.

Le fatture emesse dovranno essere redatte in modo chiaro e dettagliato, al fine di consentire eventuali riscontri.

Dal pagamento del corrispettivo, che sarà effettuato previo adeguato controllo, sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della Cooperativa appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Ambito tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

ART. 11 - RAPPORTI CON IL PERSONALE

Gli operatori impiegati dalla Cooperativa avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la Cooperativa appaltatrice stessa, che terrà conto, nei loro confronti, del CCNL di categoria, e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Ambito, restando, quindi, ad esclusivo carico della Cooperativa aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

ART. 12 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Cooperativa aggiudicataria si obbliga a stipulare, a favore degli operatori, idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare polizza assicurativa di copertura dei rischi di infortunio e di responsabilità civile degli utenti coinvolti nelle attività del presente appalto.

La Cooperativa aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora l'Ambito da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento del servizio in appalto.

Trattandosi di un Servizio di pubblico interesse, la Cooperativa aggiudicataria assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui al presente capitolato sempre e in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

La Cooperativa aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni) e ogni altra disposizione normativa applicabile al Servizio di cui trattasi.

La Cooperativa aggiudicataria si impegna ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali.

A tal fine, la Cooperativa aggiudicataria si impegna a presentare prima dell'inizio del Servizio una dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui all'art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999.

La Cooperativa aggiudicataria si impegna a comunicare, entro 10 giorni dall'inizio del servizio, il nominativo del responsabile ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del personale della Cooperativa che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Casarano.

Il prezzo offerto e stabilito a titolo di corrispettivo del Servizio è comprensivo dei corrispettivi dovuti dall'appaltatore al personale, i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione di detti operatori contro i rischi di morte e di invalidità permanente e per la

responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nell'ambito del territorio di ciascun Comune ed, eventualmente, nel territorio dell'Ambito.

ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato alla Cooperativa di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e spese causate all'Ambito per la risoluzione anticipata dello stesso.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell' esecuzione del servizio, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente è quello di Lecce. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 15 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Competono al Servizio Sociale di Ambito, nella persone dei Coordinatori di Area, la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del Servizio e della normativa vigente. Eventuali inadempienze nell'espletamento del Servizio vanno tempestivamente comunicate all'Ufficio di Piano.

Compete al Responsabile dell'Ufficio di Piano il controllo degli adempimenti previsti per legge.

La Cooperativa appaltatrice verrà, previa contestazione degli addebiti, dichiarata decaduta dall'appalto nei seguenti casi:

1. per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale impiegato dalla ditta appaltatrice;
2. per manifesta e grave inadempienza degli obblighi assunti con il contratto di appalto.

ART. 16 - RESPONSABILITA'

La Cooperativa appaltatrice si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti, ed eventualmente all'Ambito, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. La Cooperativa appaltatrice è sempre responsabile sia verso l'Ambito sia verso terzi della qualità del Servizio fornito.

ART. 17 - PENALITÀ

La Cooperativa appaltatrice, nell'esecuzione del Servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il Servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di Euro 154,94 ad un massimo di Euro 516,46. L'Ambito, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato, e specificatamente:

- penale di Euro 154,94 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo Servizio giornaliero;
- penale di Euro 516,46 per ogni mancato singolo Servizio giornaliero;
- penale di Euro 516,46 in caso di ogni mancata sostituzione dell'operatore per ogni singolo Servizio;
- penale di Euro 258,23 in caso di prestazione di Servizio giornaliero con personale privo dei requisiti richiesti;
- penale di Euro 258,23 per ogni mancato avvio di Servizio secondo le modalità e i tempi indicati dall'Assistente Sociale;

- penale di Euro 516,46 per il mancato intervento urgente previsto dal presente capitolato. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Per cumulo di infrazioni, l'Ambito procederà alla rescissione del contratto. Si comunica che l'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti. Alla contestazione della inadempienza, la Cooperativa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. L'Ambito procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Cooperativa aggiudicataria.

ART. 18 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Cooperativa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del Servizio.

ART.19 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Cooperativa é tenuta a versare prima della firma del contratto, la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi assunti, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva resterà vincolata, per la Cooperativa aggiudicataria, fino a termine del contratto e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia.

ART.20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nella presente convenzione che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del Servizio, saranno causa di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 C.C. e l'Ambito potrà assumere immediatamente l'esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero affidarne la prosecuzione ad altri.

Qualora la risoluzione avvenga per colpa della Cooperativa appaltatrice e per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del Servizio, ogni maggiore costo del Servizio effettuato da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico della Cooperativa aggiudicataria, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che l'Ambito intenderà mettere in atto.

È automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione della ditta appaltatrice.

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

All'inizio del Servizio, la Cooperativa dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del personale della Cooperativa che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Ambito.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe.

Casarano, __/__/2010

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
D.ssa Antonella FERRARO